

Regolamento per l'accesso al Servizio
“Interventi di assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore” - art. 56 L.R. 11/2007
dell'Ambito Territoriale N34

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 56 Legge Regionale n. 11/2007 i requisiti, le modalità e le procedure per l'accesso all'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, attraverso l'erogazione di interventi diretti a sostenere sia socialmente, sia economicamente, i minori riconosciuti da un solo genitore nonché lo stesso genitore.

Gli interventi assistenziali si traducono nell'erogazione di un contributo economico finalizzato a sostenere il processo di sviluppo del minore, offrendo al genitore che da solo lo alleva, un sostegno economico e psicologico allo scopo di aiutarlo a fare fronte alle esigenze minime del minore ed a migliorare il rapporto con la prole.

Articolo 2 – Destinatari del servizio

I beneficiari degli interventi previsti nel Regolamento sono:

- i minori riconosciuti alla nascita o successivamente da un solo genitore, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale N34, ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di disagio economico;
- i minori figli di ignoti esposti all'abbandono.

L'assistenza viene erogata, a norma dell'articolo 4, del R.D. 798/27, su domanda di chi esercita la potestà genitoriale.

Tale assistenza si estende fino al compimento del 16° anno di età del minore, a patto che questi assolva l'obbligo scolastico. Essa può essere prorogata fino al compimento del 18° anno di età a condizione che il minore persegua la frequenza scolastica e formativa e sia rispettato il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Se il destinatario del servizio ha compiuto la maggiore età entro la scadenza di invio della domanda, l'assistenza non potrà essere garantita.

Articolo 3 – Finalità del servizio

Gli interventi assistenziali di sostegno economico e psico-sociale sono rivolti ai minori appartenenti a nuclei familiari socialmente e/o economicamente fragili, al fine di consentire il superamento di situazioni temporanee di particolare difficoltà, che potrebbero incidere negativamente sull'armonico sviluppo psico-fisico degli stessi.

In tale contesto, il sostegno al genitore, rimasto solo nel compito di accudimento della prole, è finalizzato al recupero delle risorse interiori e al rafforzamento della sua rete sociale: la famiglia, l'ambiente sociale, le risorse istituzionali. L'assistenza, di conseguenza, è finalizzata alla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare, al fine di avviare e sostenere il raggiungimento di una normale condizione di equilibrio e di autonomia.

Gli affidamenti dei minori, in affidamento familiare, ovvero a strutture residenziali assumono, pertanto, carattere di eccezionalità e sono disposti dall'autorità giudiziaria e/o dal responsabile competente ai sensi dell'art. 403 del codice civile, sulla base di gravi carenze morali e/o materiali.

In tal caso il contributo è commisurato in base al valore del contributo per l'affidamento familiare, ovvero al valore della retta per il collocamento in struttura residenziale.

Per ogni destinatario del presente Servizio, dunque, sarà stilato, a cura del responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il Comune di residenza, un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) coerente con il presente servizio.

Articolo 4 – Requisiti d'accesso

Per poter usufruire del sussidio economico, il genitore legittimante deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- riconoscimento unilaterale del minore;
- valore I.S.E.E., relativo al reddito del nucleo familiare e riferito all'anno precedente, fino ad euro 16.954,95, da rivalutarsi sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;
- residenza in uno dei Comuni dell'Ambito N34.

Articolo 5 – Modalità di accesso al servizio

Per accedere al Servizio occorre presentare domanda specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona N34 del proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal "Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l'accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell'Ambito Territoriale N34".

La domanda di accesso al servizio deve essere presentata nel momento in cui si acquisiscono i requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, e comunque non oltre il sesto anno dalla data di acquisizione dei requisiti.

Per la conferma del Servizio è necessario effettuare domanda di rinnovo, secondo le scadenze previste dal Bando periodico per l'Accesso al Servizio.

Le persone che presentano domanda per l'Accesso al Servizio, sono inserite in una apposita graduatoria stilata sulla base del valore I.S.E.E; in caso di parità dell'I.S.E.E, si deve tener conto dei seguenti criteri di priorità:

- | | |
|--|-------------|
| 1) PRESENZA DI MINORI DISABILI CON LA SEGUENTE PERCENTUALE DI DISABILITÀ : | max 4 punti |
| • dal 45% al 60%; | punti 1 |
| • dal 61% al 76%; | punti 2 |
| • dal 77% al 92%; | punti 3 |
| • Dal 93% al 100 %. | punti 4 |
| 2) PRESENZA DI ADULTI DISABILI CON LA SEGUENTE PERCENTUALE DI DISABILITÀ: | max 3 punti |
| • dal 45% al 60%; | punti 0,5 |
| • dal 61% al 76%; | punti 1 |
| • dal 77% al 92%; | punti 2,5 |

- Dal 93% al 100 %. punti 3
- 3) GENITORE INOCCUPATO O DISOCCUPATO O POSTO IN MOBILITÀ 2 punti
- 4) GENITORE SOGGETTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 1 punto

Articolo 6 – Importo del sussidio e modalità di erogazione

L'ammontare del contributo è pari a € 154,94 mensili per ogni minore riconosciuto da un solo genitore.

Il pagamento del contributo avviene, di norma, con cadenza annuale per la parte di competenza del Piano Sociale di Zona (pari ad un terzo del contributo totale). Le quote di competenza della Regione Campania (pari ad un terzo del totale) e della Provincia di Napoli (pari ad un terzo del totale) sono erogate agli utenti, di norma, entro 90 giorni dalla data dell'effettivo trasferimento di dette quote da parte delle Regione e della Provincia all'ufficio di Piano di Zona.

L'erogazione del contributo nell'entità sopra indicata è condizionata al trasferimento di risorse da parte della Regione e della Provincia di Napoli sufficienti a liquidare tutti gli ammessi all'assistenza. Qualora le risorse stanziare risultino insufficienti per far fronte all'intero fabbisogno, l'Ambito Territoriale N34 potrà disporre la riduzione proporzionale dei contributi da concedere per l'annualità di riferimento, allo scopo di garantire l'equa ripartizione delle risorse effettivamente disponibili tra tutti gli ammessi all'assistenza

Articolo 7 – Decorrenza del Servizio

Gli interventi previsti dal Servizio decorrono dal momento in cui lo stesso è stato attivato, in seguito all'accoglimento dell'istanza, il diritto al contributo, quindi, non è retroattivo.

Articolo 8 – Decadenza e sospensione dell'erogazione del sussidio

Il contributo decade se si presentano le seguenti condizioni:

- a) compimento della maggiore età da parte del minore che persegua la frequenza scolastica;
- b) completamento dell'ultima annualità dell'obbligo scolastico, per il minore che non prosegua nel percorso formativo;
- c) decesso del minore;
- d) riconoscimento da parte dell'altro genitore, con le forme e le modalità di cui all'art. 254 c.c. o legittimazione del minore ai sensi dell'art. 280 c.c. o per adozione;
- e) trasferimento di residenza in un Comune non appartenente all'Ambito Territoriale N34;
- f) in caso che si riscontrino dichiarazioni false e mendaci.

Il contributo è sospeso se si presentano le seguenti condizioni:

- g) nel caso in cui dall'indagine sociale emerga che il genitore utilizzi il contributo economico per scopi che non sono strettamente collegati con la crescita e l'educazione del minore assistito;
- h) quando il minore non assolva all'obbligo scolastico, così come risultante da certificazione della scuola presso cui il minore è iscritto;
- i) in caso di mancato rispetto del P.E.I.;

j) per la mancata presentazione della domanda di rinnovo. L'erogazione del contributo può essere ripristinata per i mesi per i quali lo stesso è stato sospeso nei soli casi in cui l'avente diritto al contributo dimostri, con apposita documentazione o certificazione rilasciata da strutture pubbliche, di essersi trovato nella impossibilità di presentare la documentazione, negli altri casi la prestazione può essere ripristinata a decorrere dalla data prevista dal successivo bando di accesso al Servizio;

k) quando chi esercita la potestà genitoriale si renda irreperibile presso il domicilio dichiarato rendendo vano ogni tentativo di indagine sociale da parte del competente servizio sociale, ovvero qualora nell'arco di trenta giorni, a seguito di n.3 visite domiciliari concordate, il genitore non si renda disponibile;

l) nel caso in cui il minore venga affidato ad un'altra famiglia.

Nei casi sopra indicati all'utente è data comunicazione di decadenza o sospensione del Servizio con raccomandata A.R. ovvero con altra modalità equivalente.

Articolo 9 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale in materia.